

# AVVISO

Santu Lussurgiu, 15 dicembre 2014

Attivo da oggi, presso l'ufficio dello stato civile, il servizio di "Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile".

L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 .

Ecco cosa si potrà effettuare in Comune:

- la trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014);
- la separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014).

.....

**Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per la soluzione consensuale di separazione tra coniugi, divorzio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014)**

Il servizio è riservato agli avvocati ed è relativo esclusivamente ai matrimoni celebrati in Santu Lussurgiu, sia con rito civile che religioso, ovvero celebrati all'estero ma trascritti nei registri dello stato civile di Santu Lussurgiu.

**Per la trascrizione è necessario consegnare:**

- Copia autenticata dell'atto di convenzione di negoziazione, da cui risulti l'assistenza di almeno un avvocato per parte;
- Certificazione di autenticità delle firme delle parti e di conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico da parte degli avvocati (contenuta all'interno della convenzione);
- Nulla Osta del Procuratore della Repubblica ovvero, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, autorizzazione del Procuratore della Repubblica o Autorizzazione del Presidente del Tribunale a seconda dei casi.
- Indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell'avvocato che consegna l'atto, per la notifica dell'avvenuta registrazione.

L'avvocato deve consegnare l'atto per la trascrizione entro 10 giorni da quando è completo di tutti gli elementi (atto + nulla osta o autorizzazione). In caso di ritardo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro a carico degli avvocati procedenti.

## **Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12 del decreto legge 132/2014 convertito in legge n.162/2014):**

Il servizio è destinato ai coniugi che, innanzi all'ufficiale di stato civile e senza l'assistenza obbligatoria di un avvocato (è consentita comunque l'assistenza facoltativa di un difensore), intendono separarsi consensualmente, oppure vogliono chiedere congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero, modificare le condizioni di separazione o di divorzio.

Non è possibile avvalersi del servizio nel caso in cui sono presenti figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

E' necessario versare un diritto fisso che verrà stabilito dalla G.M. (importo massimo € 16.00 sedici euro) al momento della dichiarazione.

I coniugi se sono residenti in Santu Lussurgiu possono accedere al servizio indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio, altrimenti, se non sono residenti in Santu Lussurgiu, per accedere al servizio il matrimonio deve essere stato celebrato in Santu Lussurgiu o, se celebrato all'estero, trascritto nei registri di stato civile di questo Comune.

I coniugi devono obbligatoriamente essere presenti entrambi innanzi all'Ufficiale dello stato civile, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità.

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio. Non è possibile ricorrere all'autocertificazione della separazione o del divorzio, trattandosi di atti emessi dall'Autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

I coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e certificazione che sarà inserita all'interno dell'atto di accordo, relativa a:

- luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell'iscrizione o trascrizione se il matrimonio non è stato celebrato in Santu Lussurgiu;
- assenza di figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104.

In presenza di quanto sopra, i coniugi potranno quindi dichiarare, a seconda dei casi, di aver raggiunto l'accordo per la separazione consensuale, per la cessazione degli effetti civili, per lo scioglimento del matrimonio o per la modificazione delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nei casi di separazione consensuale e divorzio congiunto, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell'atto dichiarativo contenente l'accordo, ed inviterà le parti a comparire una seconda volta innanzi a sè, fissando il relativo appuntamento non prima di trenta giorni, al fine di confermare le dichiarazioni di volontà contenute nell'accordo.

L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento di natura patrimoniale, come assegno di mantenimento, assegnazione della casa coniugale ecc. In queste ipotesi, infatti, non è possibile rivolgersi direttamente all'ufficiale della stato civile.

Se le parti non compaiono alla nuova data fissata, oppure se compaiono e non confermano l'accordo, questo perderà ogni valore.

Se invece compaiono e lo confermano, l'accordo diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà immediatamente alla redazione dell'atto dichiarativo contenente l'accordo, che diventerà esecutivo e sarà iscritto nei registri dello stato civile a tutti gli effetti di legge senza necessità di comparire nuovamente.